

DALLA CORTE DI CASSAZIONE LIMITAZIONI AI CONTRATTI DIRIGENZIALI E INTERRUZIONE AI RINNOVI PLURIMI

La Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo n. 26 n. 4812 stabilisce che gli incarichi dirigenziali a contratto nella Pubblica Amministrazione non possono essere usati per coprire in modo stabile posti vacanti né essere rinnovati ripetutamente nel tempo.

In particolare:

- Viene superata l'idea di una durata minima triennale obbligatoria per questi incarichi.
- Gli incarichi a contratto devono essere eccezionali e legati a esigenze specifiche, non uno strumento ordinario per evitare i concorsi.
- Non è ammesso il ripetitivo rinnovo degli incarichi, perché viola il divieto di "catena" di contratti a termine.
- La loro funzione è portare competenze specialistiche non presenti nell'organico, non sostituire personale stabile.

La sentenza rappresenta quindi un richiamo alle amministrazioni (soprattutto locali), che spesso usano questi contratti per coprire a lungo posti dirigenziali vacanti.

Anche la possibilità di rinnovo prevista dalla legge non è illimitata e deve rispettare i limiti temporali complessivi.

Nei casi degli enti locali, la durata degli incarichi non può superare il mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia.

